

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 211 DEL 24.09.2015

OGGETTO:

Approvazione della “Convenzione per l’affidamento del servizio di informazione, raccolta dati, compilazione e calcolo dell’indicatore parificato universitario e trasmissione dati all’ESU DI VERONA - A.A. 2015/2016”. CIG Z5F16338A1

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 con il quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 29.01.2015 ad oggetto Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del piano delle Performance 2015 - 2017;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17.12.2014 ad oggetto “Relazione al Bilancio di Previsione 2015, Bilancio di Previsione 2015 e Bilancio pluriennale 2015-2017: approvazione”;

VISTO il “Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario. Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete. Anno Accademico 2014-2015. [L. R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)]”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 802 del 27 maggio 2014;

VALUTATO che ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 non è possibile la determinazione dell'indicatore ISEE per prestazioni del diritto universitario a favore degli studenti stranieri non residenti in Italia, degli studenti stranieri residenti in Italia non autonomi dal nucleo familiare d'origine e degli studenti italiani residenti all'estero pertanto si rende necessario il calcolo di un indicatore parificato universitario;

CONSIDERATO che le condizioni economiche dello studente sono individuate dal D.P.C.M. 159/2013 in materia di ISEE e sulla base degli ulteriori criteri di selezione previsti dall'art. 8 del D.Lgs 68/2012 (situazione economica all'estero ed indicatore della situazione patrimoniale equivalente);

CONSIDERATO che detto articolo rinvia ad un decreto attuativo del medesimo D. Lgs 68/2012;

CONSIDERATO che il decreto attuativo del D. Lgs 68/2012 non è stato ancora adottato;

CONSIDERATO che l'art. 8 c. 5 del D. Lgs 68/2012 stabilisce che, nelle more dell'adozione del decreto attuativo di cui sopra, restino in vigore le disposizioni del D.P.C.M. 9 aprile 2001 relative ai requisiti di reddito e di condizione economica;

CONSIDERATO che il CAF dovrà far pervenire la dichiarazione inerente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;

VISTO il testo della Convenzione, allegato "A" al presente Decreto del quale costituisce parte integrante;

VISTO il DPCM 159/2013

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO il DPCM 9 aprile 2001;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

Per tutto quanto sopra premesso

DECRETA

1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa;
2. di approvare, come da allegato "A" al presente Decreto, del quale ne costituisce parte integrante, il testo della "Convenzione per l'affidamento del servizio di informazione, raccolta dati, compilazione e calcolo dell'indicatore parificato universitario e trasmissione dati all'ESU DI VERONA - A.A. 2015/2016";
3. di affidare il servizio al Centro di assistenza fiscale CAF CGN S.p.A. – il Caf dei Professionisti, di seguito denominato **CAF**, rappresentato dal sig. Ivo Poles, nella sua qualità di Amministratore delegato, con sede legale in Pordenone alla Via Jacopo Linussio 1 - CAP 33170, iscritto al Registro delle Imprese con n. 073 della C.C.I.A.A. di Pordenone C. F./P. IVA 01507330932
4. di registrare la spesa di complessivi € 1.000,00 onnicomprensivi sul Bilancio di Previsione Triennale, esercizio 2016, all'UPB 10 – 1029 (Convenzione affidamento servizi esterni);
5. di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà assunto ad intervenuta esigibilità dell'obbligazione;
6. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.05.2016;
7. di delegare agli uffici competenti ogni ulteriore provvedimento conseguente alla adozione del presente provvedimento;
8. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Luca Bertaiola;

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

Direzione Benefici e Servizi agli Studenti
Il Dirigente
dott. Luca Bertaiola

IL DIRETTORE
dott. Gabriele Verza

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € 1.000,00 sul cap. UPB 10 - 1029

del Conto ☐ / ☐ C del Bilancio 2016

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 24/9/2015

IL RAGIONIERE
Palo Pasetto

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE,
RACCOLTA DATI, COMPILAZIONE E CALCOLO DELL’INDICATORE PARIFICATO
UNIVERSITARIO E TRASMISSIONE DATI ALL’ESU DI VERONA - A.A. 2015/2016.**

CIG Z5F16338A1

TRA

l’ESU di Verona, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede a Verona, via dell’Artigliere 9, 37129 – Codice fiscale 01527330235, Partita IVA 01527330235 – di seguito denominata “**ESU**”, nella persona di Gabriele Verza, Direttore dell’Azienda presso la quale è domiciliato per la carica,

E

Il Centro di assistenza fiscale CAF CGN S.p.A. – il Caf dei Professionisti, di seguito denominato **CAF**, rappresentato dal sig. Ivo Poles, nella sua qualità di Amministratore delegato, con sede legale in Pordenone alla Via Jacopo Linussio 1 - CAP 33170, iscritto al Registro delle Imprese con n. 073 della C.C.I.A.A. di Pordenone C. F./P. IVA 01507330932,

P R E M E S S O C H E

- le condizioni economiche dello studente sono individuate dal D.P.C.M. 159/2013 in materia di ISEE e sulla base degli ulteriori criteri di selezione previsti dall’art. 8 del D.Lgs 68/2012 (situazione economica all’estero ed indicatore della situazione patrimoniale equivalente);
- detto articolo rinvia ad un decreto attuativo del medesimo D. Lgs 68/2012;
- il decreto attuativo del D. Lgs 68/2012 non è stato ancora adottato;
- l’art. 8 c. 5 del D. Lgs 68/2012 stabilisce che, nelle more dell’adozione del decreto attuativo di cui sopra, restino in vigore le disposizioni del D.P.C.M. 9 aprile 2001 relative ai requisiti di reddito e di condizione economica;
- ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 non è possibile la determinazione dell’indicatore ISEE per prestazioni del diritto universitario a favore degli studenti stranieri non residenti in Italia, degli studenti stranieri residenti in Italia non autonomi dal nucleo familiare d’origine e degli studenti italiani residenti all’estero pertanto si rende necessario il calcolo di un indicatore parificato universitario (come da **Allegato n. 1** che fa parte integrante della presente convenzione);
- ESU si impegna a sostenere il costo del servizio di cui alla presente convenzione;

- i dati elaborati saranno trasmessi telematicamente all'ESU;
- il CAF dovrà far pervenire la dichiarazione inerente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;

tutto ciò premesso e considerato, le parti **CONVENGONO e STIPULANO** quanto segue:

Art. 1 Oggetto della Convenzione.

La presente Convenzione ha per oggetto l'esecuzione del servizio di raccolta dati, compilazione e calcolo dell'**indicatore parificato universitario** per l'a.a. 2015/2016 a favore degli studenti stranieri non residenti in Italia, degli studenti stranieri residenti in Italia non autonomi dal nucleo familiare d'origine e degli studenti italiani residenti all'estero, iscritti all'Accademia di Belle Arti di Verona e al Conservatorio di Musica di Verona, ai fini dell'accesso delle seguenti prestazioni:

- borsa di studio regionale.

Ogni altra eventuale fattispecie di studenti che si presentasse, per la quale non sia possibile rilasciare l'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario ai sensi del DPCM 159/2013, sarà riconosciuta ai fini della presente convenzione, previa comunicazione scritta all'ESU e successiva conferma da parte dell'Ufficio competente.

Il servizio è svolto nei confronti degli studenti indicati da tutte le sedi operative indicate all'atto della richiesta di convenzionamento, il cui elenco fa parte integrante della presente convenzione. Tali sedi si impegnano a trasmettere i dati ad un unico centro di raccolta, individuato sempre all'atto della richiesta di convenzionamento, cui farà riferimento l'ESU.

Art. 2 Descrizione delle attività oggetto della convenzione.

Il CAF effettuerà il servizio di informazione agli studenti sopra individuati e di compilazione e trasmissione all'ESU della scheda di raccolta dati per il calcolo dell'indicatore parificato universitario.

Si ricorda che, per tali tipologie di studenti, trova applicazione quanto previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, con riferimento al disposto dell'art. 8 c. 5 del D. Lgs. 68/2012.

Le attestazioni dovranno fare riferimento ai redditi del 2013 ed ai patrimoni del 2014.

Per la tipologia di studenti sopra individuata verrà effettuato un unico calcolo in analogia all'ISEE per le prestazioni del diritto allo studio universitario, sulla base dei documenti completi previsti dalla normativa vigente.

Il CAF si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti degli studenti sopra indicati che ne faranno richiesta, quindi senza richiedere alcun compenso agli stessi.

Agli studenti sarà fornita una copia cartacea della scheda raccolta dati per il calcolo dell'indicatore parificato universitario.

Il CAF garantisce ogni necessaria verifica, sulla base dei propri archivi telematici e cartacei, relativa all'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Sono a carico del CAF tutti gli oneri e gli obblighi qui di seguito elencati:

- messa a disposizione dell'ESU di un congruo numero di sedi autorizzate, con relative ubicazioni, recapiti telefonici, giorni ed orari di apertura al pubblico di cui almeno dieci sedi aperte al pubblico nel territorio della città di Verona;
- disponibilità di risorse umane adeguate, per numero e qualità;
- disponibilità di un responsabile in grado di seguire la perfetta esecuzione del servizio e di tenere i necessari contatti fino al termine dello stesso, anche al fine della trasmissione telematica dei dati;
- indicazione di un indirizzo mail dedicato alle comunicazioni con l'ESU;
- disponibilità delle attrezzature informatiche necessarie ed adeguata capacità di gestione delle stesse, comprese la trasmissione dei dati;
- trattamento dei dati nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.);
- ogni altro onere relativo all'esecuzione ed alla responsabilità del servizio.

Art. 3 Periodo di consegna delle dichiarazioni sostitutive uniche.

Il CAF si impegna a ricevere gli studenti al fine del rilascio **dell'indicatore parificato universitario** fino al **19 ottobre 2015**, assicurandone il rilascio al fine di garantire il rispetto delle seguenti scadenze dei Bandi e Avvisi pubblici:

- 19 ottobre 2015 – Bando di concorso borse di studio regionali;

Art. 4 Trasmissione dei dati all'ESU.

Il CAF provvede a trasmettere all'ESU tutti i dati analitici dello studente e del nucleo familiare contenuti nella scheda raccolta dati per il calcolo dell'indicatore parificato universitario secondo la modalità tecnica fornita dall'ESU.

I dati relativi dell'indicatore parificato universitario dovranno essere trasmessi appena disponibili, e comunque entro 10 giorni dalla data di scadenza di cui all'art. 3.

La trasmissione dei dati all'ESU sarà effettuata attraverso un unico centro di raccolta individuato dal CAF alla sottoscrizione della presente convenzione.

Il centro di raccolta si impegna a comunicare alle proprie sedi operative indicate alla sottoscrizione

della presente convenzione tutte le informazioni comunicate all'ESU.

In caso di richiesta dell'ESU, il CAF si impegna ad inviare i dati anche con elenchi cartacei o in formato xls.

Il CAF si impegna a riportare il codice CIG assegnato in tutte le comunicazioni ed operazioni relative alla gestione della convenzione, nonché sulle relative fatture elettroniche che verranno emesse.

Art. 5 Corrispettivo.

Per le attività di cui alla presente convenzione, l'ESU si impegna a corrispondere l'importo di Euro **17,50 IVA esclusa**, per ogni attestazione dell'indicatore parificato universitario ex art. 8 c. 5 del D. Lgs. 68/2012 rilasciata dal CAF e trasmessa telematicamente all'ESU entro i termini stabiliti al precedente art. 4.

Art. 6 Modalità di pagamento.

Entro il **31 maggio 2016** il CAF invierà all'ESU fattura elettronica per il servizio svolto.

Il pagamento da parte dell'ESU avverrà entro **30 gg.** dal ricevimento della fattura elettronica a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal CAF, previa acquisizione del DURC con esito regolare.

Il CAF si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 7 Copertura assicurativa.

Il CAF garantisce, tramite polizza assicurativa n. _____ del _____ emessa dalla Società _____, eventuali danni cagionati agli utenti che si avvalgono dei servizi di cui alla presente convenzione.

Art. 8 Penali.

Il CAF sarà assoggettato ad una penale di **Euro 30,00 (trenta/00)** per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dei dati all'ESU, eccettuato il caso di ritardo a lui non imputabile.

E' fatto salvo comunque il diritto al risarcimento per eventuali maggiori danni.

Art. 9 Obblighi dell'ESU.

L'ESU si impegna a dare adeguata pubblicità del presente accordo agli studenti interessati, dando notizia del servizio erogato dal CAF e dell'ubicazione delle sedi da questo messe a disposizione sul

territorio nazionale.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in particolar modo riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

Il CAF si impegna, al momento in cui vengono acquisite (a mezzo delle società con cui opera) le Dichiarazioni sostitutive uniche e i dati aggiuntivi, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, di rendere noto all’interessato che la documentazione e i dati documentati sono trattati e trasmessi all’ESU per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente Convenzione.

Art. 11 Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al **31/03/2016**.

Art. 12 Risoluzione.

In caso di inadempimento grave e reiterato di una delle parti, la presente convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 C.C.

Art. 13 Registrazione della Convenzione

La convenzione viene registrata e bollata solo in caso d’uso; le spese di registrazione e l’imposta di bollo saranno comunque a carico del richiedente.

Art. 14: Foro competente

Per le controversie relative all’esecuzione della convenzione, il foro competente, in via esclusiva, è quello di Verona.

PER ESU DI VERONA Il Legale Rappresentante	PER il CAF Il Legale Rappresentante
Verona,	Luogo ,